

Nuovo tasso di mora per ritardati pagamenti

Come noto il versamento delle somme dovute dalle imprese iscritte alla Cassa Edile deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per i versamenti effettuati oltre il termine di cui sopra sono dovuti interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

La Banca Centrale Europea ha recentemente fissato, nella misura del 1,50%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento (TUR).

Ciò ha determinato la variazione dell'interesse di differimento INPS per le omissioni contributive al quale si debbono rapportare, come detto, gli interessi di mora dovuti dalle imprese per i versamenti alle Casse Edili effettuati in ritardo così come disposto dalla delibera del Comitato per la bilateralità n. 4 del 14 ottobre 2005.

Il tasso INPS, rilevante agli effetti appena richiamati, passa quindi al 7,00% (TUR + 5,50) e, pertanto, con decorrenza 13 luglio 2011, gli interessi di mora dovuti alla Cassa Edile saranno calcolati ad un tasso del **3,500 %**.

Tali interessi vengono calcolati al momento del pagamento o con cadenza mensile ed inviati alle imprese con specifica comunicazione; vengono quindi inseriti nell'estratto conto aziendale ed assumono rilevanza ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Luglio 2011

La Cassa Edile